



Comune di Montegrino Valtravaglia

PROVINCIA DI VA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.44 DEL 27/07/2020

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOTT. PRATO FABRIZIO - Sindaco	Sì
2. MORONI GIOVANNI - Assessore	Sì
3. CAMPOLEONI SILVIA - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DOTT. VERDE OTTAVIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOTT. PRATO FABRIZIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N.44 DEL 27/07/2020

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022 .

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

DATO ATTO che l'attuale dotazione organica risulta così riassunta:

- Settore finanziario e tributi n.1 posto cat.D- tempo pieno e n.1 posto cat.C- tempo pieno
Attualmente è in atto convenzione con altro Comune per utilizzo di un dipendente di altra P.A. ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per 10 ore settimanali
- Settore amministrativo demografico n.1 posto cat.C- tempo pieno
- Settore amministrativo segreteria e affari generali n.1 posto cat.C- part time
- Settore vigilanza e commercio n.1 posto cat.D-tempo pieno
- Settore tecnico n.1 posto cat. giuridica B 3-tempo pieno e n.1 posto cat C-tempo pieno-attualmente vacante
Attualmente è in essere un contratto ex art. 110, 2 comma, D.lgs 267/2000 per 12 ore s settimanali

RITENUTO PERTANTO, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente come sopra riportata;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATA la vigente Dotazione organica, così come aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuta la stessa adeguata ai fabbisogni programmati e alle linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 479, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232 e l'art.22 comma 3 del D.L. 50/2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'Ente è in possesso dei requisiti richiesti dalle norme sopra riportate (sia in termini di rapporto medio dipendenti/popolazione, sia in termini di saldo di bilancio) e che pertanto può beneficiare per l'anno 2020 della percentuale assunzionale del 100%;

CONSIDERATO che alla data attuale è possibile prevedere, con riferimento al triennio 2020/2021/2022, che non si prevedono nuove assunzioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è Stato chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

RILEVATO che la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti o comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 286.848,17=, corrispondente alla spesa media del triennio 2011/2013;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale;

VISTA la dotazione organica dell'Ente come sopra riportata e ritenuto dover procedere alla conferma della stessa;

RITENUTO di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. N. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa del personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto pareggio di Bilancio per l'anno 2019 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione;
- ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

DATO ATTO che l'ente non è soggetto alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n.68;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.6 del D.Lgs N. 29/1993 (ora D.Lgs n.165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

DATO ATTO CHE la legge n. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28/01/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha introdotto importanti novità in materia di assunzioni per gli Enti Locali, al fine di agevolare il turn-over del personale attraverso una modifica dell'art. 3 del D.L. n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014; sono state, in particolare, introdotte importanti innovazioni tra cui quella che prevede che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo

restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

RITENUTO quindi potersi procedere alla conferma e della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati in quanto si garantisce « la neutralità finanziaria della rimodulazione» e che la piena autonomia del fabbisogno del personale, permette ora agli enti locali di poter sostituire un posto vacante nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli del turn over.

RICHIAMATO ALTRESI' il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 8 del 23/01/1999;

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art.19, comma 8 della L. n. 448/2001, e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

Con votazione unanime favorevole resa da tutti i presenti aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE la dotazione organica come indicato in premessa
- 3) DI PRENDERE ATTO che a seguito della verifica della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 4) DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022
- 5) DI RECEPIRE le presenti determinazioni nella Nota Integrativa al DUP 2020/2022
- 6) DI DARE ATTO che delle presenti determinazioni è stata resa informativa alla RSU ed alle OO.SS.;
- 7) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 9) DI DARE ATTO ALTRESI' che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 182/2011, non sussistono in questo Ente situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale, come risulta dagli attestati sottoscritti dai responsabili dei Servizi;
- 10) DI PRENDERE ATTO dell'Attestazione allegata a firma del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in merito al rispetto dei parametri condizionanti la procedibilità del programma assunzionale 2020/2022, nonché dell'allegato Parere a firma del Revisore dei Conti;
- 11) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 12) DI DARE ATTO che l'adozione di eventuali successivi provvedimenti attuativi della "Programmazione del Fabbisogno Triennale" resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni del personale.
- 13) DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 14) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- 15) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 16) DI DARE ATTO che si procede alla comunicazione ai Capigruppo consiliari del presente atto deliberativo – ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000
- 17) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ESEGUIBILITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente
DOTT. PRATO FABRIZIO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DOTT. VERDE OTTAVIO
